

*Allegato all'Assemblea Straordinaria del 13/01/2026*

**ASSOCIAZIONE P.B.I. ITALIA ETS**

**(Peace Brigades International)**

**STATUTO**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

1) Viene costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l’Associazione denominata “Peace Brigades International Italia Ente del Terzo Settore” o, in breve, P.B.I. Italia ETS.

2) L’Associazione ha l’obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo ETS.

3) L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale e si fonda sui principi di democrazia; nasce come gruppo che intende sostenere e realizzare sul territorio italiano le finalità ideali dell’organizzazione Peace Brigades International, a cui aderisce e nella quale ha rappresentanza all’interno dell’Assemblea Internazionale.

L’Associazione conserva piena autonomia nelle proprie scelte e azioni.

4) L’Associazione ha sede in Cadoneghe (PD), via Asiago 5/A. L’eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea degli associati e delle associate, e non richiederà formale variazione del presente statuto.

5) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista dall’Art. 11.7 e 11.8.

## **ART. 2 - NATURA, SCOPO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

**1)** L'Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'attività dell'Associazione è svolta senza discriminazione di genere, preferenze sessuali, etnia, religione, nazionalità, abilità, classe sociale.

L'attività sociale istituzionale non viene svolta a beneficio degli associati, bensì della collettività e dei soggetti svantaggiati.

**2)** L'Associazione P.B.I. ETS, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, aspira a un mondo nel quale le persone affrontino i conflitti in modo nonviolento, dove i diritti umani siano universalmente rispettati e in cui la giustizia sociale e il rispetto interculturale divengano realtà.

P.B.I. ETS opera per aprire uno spazio di pace, nel quale i conflitti possano essere affrontati in modo nonviolento. P.B.I. ETS mette in atto una strategia di presenza e di attenzione internazionale in appoggio alle iniziative locali e contribuisce allo sviluppo di una cultura di pace e giustizia.

**3)** L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) protezione delle persone minacciate a causa della loro attività in difesa dei diritti umani;
- d) consolidamento di un gruppo di persone interessate a promuovere una cultura nonviolenta e la trasformazione nonviolenta dei conflitti;

e) diffusione delle finalità e appoggio delle attività e progetti di Peace Brigades International, una organizzazione internazionale non governativa, che promuove la trasformazione nonviolenta dei conflitti.

**4)** A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di interesse generale svolte dall'Associazione sono:

- a) ricercare volontari/e idonei/e a realizzare l'attività di accompagnamento protettivo a favore di persone minacciate per la loro attività in difesa dei diritti umani e a promuovere la trasformazione nonviolenta dei conflitti;
- b) formare questi volontari/e in vista della attività di accompagnamento protettivo che andranno a svolgere a favore di persone minacciate per la loro attività in difesa dei diritti umani e di promozione della trasformazione nonviolenta dei conflitti;
- c) inviare i suddetti volontari/e nei progetti di accompagnamento protettivo a favore di persone minacciate per la loro attività in difesa dei diritti umani e di promozione della trasformazione nonviolenta dei conflitti;
- d) diffusione di informazioni sul lavoro di tutela dei diritti umani e di promozione della nonviolenza;
- e) organizzazione di iniziative formative e di sensibilizzazione sul territorio su nonviolenza, diritti umani, trasformazione dei conflitti e tematiche affini;
- f) fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, anche attraverso pubblicazione di bollettini periodici;
- g) qualsiasi altra attività attinente ai valori e allo spirito della nonviolenza e di Peace Brigades International.

**5)** Nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontarie e volontari,

previa iscrizione di coloro che svolgano tale attività in modo non occasionale in un apposito registro tenuto ai sensi di legge.

L'Attività è volontaria e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari e volontarie possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

6) L'attività potrà essere svolta nei locali della sede sociale nonché in altri luoghi di volta in volta scelti dal Consiglio Direttivo in funzione delle necessità dell'associazione e degli associati/e.

7) L'Associazione potrà collaborare con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e utile al fine del conseguimento dello scopo istituzionale.

### **ART. 3 – ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTA FONDI**

1) L'Associazione può esercitare, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti.

2) L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi nei limiti e alle condizioni previsti dalla Legge.

### **ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI, DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

1) Il Patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati

dall'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative e contributi degli associati e associate;
2. contributi di privati, altre associazioni ed enti privati;
3. contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. destinazione del 5 per mille;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le risorse finanziarie che per loro natura e/o eventuali condizioni saranno ritenute dannose al prestigio dell'Associazione e delle sue finalità saranno rifiutate.

2) Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ART. 5 - ESERCIZI SOCIALI**

1) L'esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio di ogni anno e chiude il successivo 31 dicembre.

## **ART. 6 – BILANCIO D'ESERCIZIO**

- 1) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predisponi il bilancio dell'esercizio chiuso, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore.
- 2) il bilancio sarà a disposizione degli associati e delle associate presso la sede dell'associazione nei giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.
- 3) Entro un mese dalla sua redazione, il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati.

## **ART. 7 – LIBRI SOCIALI**

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.
- 2) E' onere del singolo associato mantenere aggiornati i propri recapiti, fisici e telematici, presenti nel libro degli associati, dovendosi intendere tali indicazioni come elezione di domicilio, in guisa che le comunicazioni e le convocazioni trasmesse a tali indirizzi saranno valide ad ogni effetto di legge.
- 3) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante esplicita e motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola al richiedente.

La consultazione potrà svolgersi solo personalmente, con obbligo di riservatezza,

durante l'ordinario orario di apertura della sede dell'Associazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

L'associato può anche chiedere copia di quanto riportato nei libri sociali. La relativa richiesta, da presentare in forma scritta, deve essere soddisfatta entro trenta giorni dalla ricezione.

Ove necessario, la consultazione dei libri potrà essere effettuata nello studio del professionista che assiste l'Associazione ed i costi della consultazione saranno a carico del richiedente.

L'associato è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti associativi acquisiti con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti dell'Associazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni associative, anche ai fini di cui all'articolo 10.

#### **ART. 8 – ASSOCIATI E ASSOCIATE**

1) L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

2) Sono ammessi all'Associazione in qualità di associato/a coloro che ne condividono gli scopi, accettino il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.

Il rapporto che lega gli associati all'Associazione è improntato a principi di lealtà, verità, uniformità, democraticità ed è regolato dai seguenti articoli.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

**3) L'adesione di un associato/a all'Associazione comporta:**

1. l'impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
2. la piena accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
3. l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
4. l'impegno a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
5. l'impegno a partecipare alle Assemblee dell'Associazione e a rispettare i principi della nonviolenza;
6. l'impegno ad utilizzare la sigla P.B.I. o il nome Peace Brigades International solo per le attività dell'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa, in armonia con l'Associazione.

**4) Gli associati e associate hanno diritto a:**

1. partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiori di età;
3. accedere alle cariche associative, se maggiori di età.

**5) La quota associativa non può essere trasferita ad altri soggetti e non è soggetta a rivalutazione.**

#### **ART. 9 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE**

**1) Chiunque intenda essere ammesso come associato/a dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e, una volta ammesso, versare la quota sociale che verrà stabilita annualmente dall'Assemblea. L'iscrizione andrà rinnovata annualmente a partire dall'inizio del nuovo esercizio sociale.**

**2) Il Consiglio Direttivo è tenuto a discutere di tale domanda alla prima riunione utile successiva al ricevimento della richiesta.**

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso in Assemblea.

#### **ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO/A**

- 1) L'associato/a cessa di far parte dell'Associazione per recesso volontario (da comunicarsi all'Associazione in forma scritta), oppure in caso di decesso, o per morosità nell'assolvimento della quota associativa rilevata dal Consiglio Direttivo, ove non sussistano altri gravi motivi che comportino l'indegnità sancita dall'assemblea degli associati e associate.
- 2) L'esclusione o la decadenza degli associati e associate è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato/a, devono essergli/le contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendogli/le facoltà di replica.
- 3) L'associato/a receduto/a, escluso/a o deceduto/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI/E**

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e associate e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato/a potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato/a con delega scritta. Ogni associato/a non può ricevere più di due deleghe.

A ciascun associato/a spetta un singolo voto, e possono validamente votare solo gli associati e associate di maggiore età che abbiano versato la propria quota annuale.

L'assemblea è presieduta dal/la Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal/la Vice-Presidente, e in assenza di entrambi/e, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. elegge il/la Presidente, il/la Vice-Presidente, e gli altri membri del

Consiglio Direttivo;

2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. approva l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione e la decadenza degli associati e delle associate;
6. delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati/e.

**3)** L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo, od almeno la metà dei suoi membri o 1/10 degli associati e associate ne facciano richiesta scritta.

**4)** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

**5)** Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi, anche con mezzi informatici, almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e associate e l'intero Consiglio Direttivo.

La convocazione deve recare l'ordine del giorno, nonché data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima. Il luogo della riunione può essere anche diverso dalla sede legale.

**6)** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati e associate; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il

numero degli associati e associate intervenuti o rappresentati.

**7)** L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi degli associati e associate.

**8)** L'Assemblea utilizza il metodo del consenso per deliberare. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide quando siano approvate con il consenso degli associati e delle associate presenti. Qualora non fosse possibile raggiungere un consenso, una votazione aperta può essere indotta su richiesta del 75% degli associati e associate presenti. In tal caso l'Assemblea delibera con la maggioranza del 60% dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il consenso o il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati e associate.

**9)** I verbali di ogni riunione, redatti a cura del/la Segretario/a, eletto/a dall'Assemblea e sottoscritti dallo stesso/a e da chi ha presieduto l'Assemblea, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati e associate presso la sede dell'associazione.

**10)** L'avviso di convocazione dell'Assemblea può indicare lo svolgimento dell'assemblea anche in videoconferenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;
2. che i sistemi di collegamento consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti.

## **ART. 12 - AMMINISTRAZIONE**

- 1) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 6. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
- 2) Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e associate.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/a dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo/la prima tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  2. provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
  3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  4. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati e associate.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o in caso di sua assenza dal/la Vice-Presidente ed in assenza di entrambi/e da un membro designato dallo stesso Consiglio.
- 6) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.
- 7) Il Consiglio Direttivo delibera per consenso; qualora non fosse possibile

raggiungere un consenso, una votazione aperta può essere indotta su richiesta del 75% dei presenti. In tal caso, il Consiglio delibera con la maggioranza del 60% dei presenti.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli associati presso la sede dell'Associazione.

9) Al Presidente, eletto/a dall'Assemblea, è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al/la Vice-Presidente, nominato/a dall'Assemblea.

Il/la Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

#### **Art. 13 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI**

1) Tutte le cariche sociali sono onorifiche e nulla compete per la funzione svolta anche nell'ambito del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

#### **ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO**

1) Qualora fosse obbligatorio per legge per superamento dei parametri, l'Organo di Controllo dell'Associazione è composto da tre membri.

2) I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e agli stessi si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4) L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio per superamento dei limiti, sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

6) I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1) L'Assemblea, al ricorrere dei presupposti di Legge o volontariamente, può scegliere di non affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo e nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 16 - SCIOGLIMENTO**

1) L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno i due terzi degli associati e associate e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti validi.

2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti nel medesimo campo di attività dell'Associazione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli associati.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

1) Le controversie tra la società e gli associati o tra gli associati relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sociale, salvi i casi di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite allo Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolte in conformità al regolamento di conciliazione da questa adottato. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale da un arbitro nominato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale, che gli associati e le associate dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

#### **ART. 18 – NORME FINALI**

1) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla normativa sul Terzo Settore ed ai Regolamenti interni dell'Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo.

2) I richiami normativi compiuti nel presente Statuto si intendono compiuti anche alle successive modifiche, integrazioni o sostituzioni delle Leggi richiamate e le clausole statutarie stesse dovranno intendersi adeguate a tali evoluzioni.